



Arma dei Carabinieri



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

E

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.

L'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore LUONGO, di seguito anche "l'ARMA",

e

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. - Società con Socio Unico, con sede in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale Euro 31.062.952.307,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), Codice Fiscale e Partita IVA n. 06359501001 - R.E.A. n. 962805 ed ivi domiciliato ai fini del presente Protocollo, in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Ing. Stefano Antonio Donnarumma, in forza dei poteri allo stesso attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2024, anche in nome e per conto delle seguenti Società (di seguito anche "Società del GRUPPO FS ITALIANE") in forza di procure speciali appositamente conferite:

- RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. a norma dell'articolo 2497 sexies del codice civile e del D.Lgs. 112/2015, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale Euro 31.528.425.067,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale 0158570581, Partita IVA 01008081000, R.E.A. n. 758300;
- ANAS S.P.A., (Società con socio unico) soggetta all'attività di direzione e coordinamento di

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A., con sede legale in Roma (RM), Via Monzambano n. 10, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00, iscritta al Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 80208450587, Partita IVA 02133681003, R.E.A. n. 1024951;

- TRENITALIA S.P.A., società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. a norma dell'articolo 2497 sexies del codice civile, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05403151003, R.E.A. 0883047;
- ITALFERR S.P.A., società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., con sede legale in Roma, Via V. G. Galati n. 71, capitale sociale Euro 14.186.000,00, iscritta al Registro delle imprese di Roma, codice fiscale 06770620588 e partita IVA 01612901007, R.E.A. 541241;
- FERSERVIZI S.P.A., società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, capitale sociale Euro 8.170.000,00, iscritta al Registro delle imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 04207001001, R.E.A. 741956;
- FS LOGISTIX S.P.A., società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. a norma dell'articolo 2497 sexies del codice civile, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, capitale sociale Euro 667.111.372,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 03611161005 – R.E.A. 677481, anche in nome e per conto delle sue controllate dirette;
- FS SECURITY S.P.A., società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. a norma dell'articolo 2497 sexies del codice civile, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale Euro 500.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 16918161007, R.E.A. n. 1683991,

Società del GRUPPO FS ITALIANE congiuntamente denominate le "PARTI";

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA DEI CARABINIERI, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che *"le amministrazioni pubbliche*

possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, “*Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, che ha attribuito ai Carabinieri per la Tutela del Lavoro i medesimi poteri attribuiti al personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, e segnatamente l'articolo 2, recante le attribuzioni dell'ARMA nei comparti di specialità, con particolare riguardo alla sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché forestale, ambientale e agroalimentare;

VISTO il decreto 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante “*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*”, che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO l'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e l'articolo 6 della convenzione di concessione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in base ai quali ANAS S.p.A. ha lo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, nonché la piena utilizzabilità e la costante manutenzione dell'infrastruttura viaria;

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, che attribuisce ad ANAS (già Ente nazionale per le strade):

- la gestione delle strade e delle autostrade di proprietà dello Stato;
- la realizzazione e il miglioramento della rete stradale;
- la costruzione, cura, conservazione e incremento dei beni tutti destinati al servizio delle strade e autostrade di proprietà dello Stato;

VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31 ottobre 2000, n. 138/T, con cui è stata affidata a Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni (oggi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) la concessione ai fini della gestione

dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

- VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con legge 8 agosto 2002, n. 178, ai sensi del quale *“l'Ente nazionale per le strade ANAS è trasformato in società per azioni con la denominazione di: «ANAS Società per Azioni - anche ANAS»”* e con cui sono attribuiti, a titolo di concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché l), del citato decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, e, in particolare, l'articolo 2-ter, che disciplina la *“Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri”*;
- VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *“attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- VISTO la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*
- VISTO il titolo autorizzatorio e la licenza n. 1/2000 rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in forza dei quali TRENITALIA S.P.A. gestisce i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, 36, recante il *“Codice dei contratti pubblici”*;
- VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”* e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale *“La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati*

dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”, con particolare riferimento all'articolo 47 (“*Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia*”);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e in particolare l'articolo 44 che prevede “*semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto*”;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;

ATTESO che FS ITALIANE, controllante al 100% delle società RFI S.p.A., ANAS S.p.A., TRENITALIA S.p.A., FERSERVIZI S.p.A., FS LOGISTIX S.p.A. e FS SECURITY S.p.A., cura i rapporti istituzionali con lo Stato per le società del Gruppo;

ATTESO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il fondo nazionale complementare allo stesso (decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59) prevedono ingenti investimenti per il rinnovo della rete ferroviaria, del materiale rotabile e della rete stradale;

CONSIDERATO che l'ARMA e il GRUPPO FS ITALIANE possono meglio assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla lotta e al contrasto delle infiltrazioni criminali, alla legalità e alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante la sottoscrizione

del presente protocollo d'intesa;

RILEVATO che il GRUPPO FS ITALIANE ha manifestato l'interesse a mettere a disposizione dell'ARMA, in ossequio a quanto disciplinato dalle disposizioni normative vigenti, dati e notizie utili al perseguimento delle predette finalità istituzionali;

CONSIDERATO che nel 2022 l'ARMA e il GRUPPO FS ITALIANE hanno sottoscritto un analogo Protocollo d'intesa, in attuazione del quale sono state realizzate proficue iniziative di collaborazione, che le stesse PARTI intendono rinnovare e rinforzare;

TENUTO CONTO che è volontà delle parti promuovere un sistema di monitoraggio preventivo che garantisca la celerità delle procedure di affidamento e realizzazione delle opere;

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE

PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 1

(Ambiti e finalità di collaborazione)

1. In attuazione del quadro normativo vigente e in aderenza alle rispettive competenze e attribuzioni, l'ARMA e le Società del GRUPPO FS ITALIANE, ciascuna per i propri ambiti di competenza, collaborano al fine di garantire una più ampia attività di:
 - a. verifica del rispetto della normativa in materia di collocamento di manodopera, previdenza e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b. prevenzione e contrasto:
 - delle violazioni in danno dell'ambiente, anche collegate alla criminalità organizzata nelle attività di esecuzione delle opere;
 - dei reati di corruzione nonché del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione perseguiti anche attraverso l'implementazione di procedure e sistemi di controllo interni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Codice Etico, il Modello Organizzativo e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001, il *Framework Anti-Corruption*, standard e best practices nazionali e internazionali;
 - del fenomeno delle infiltrazioni criminali;
 - c. prevenzione generale dei rischi di eventi o azioni che possono compromettere l'incolumità delle persone, l'integrità delle infrastrutture e la reputazione societaria;
 - d. presidio della legalità e una sempre più efficace corrispondenza alle indicazioni attuative

- richieste delle competenti Autorità;
- e. diffusione e promozione della “*cultura della legalità*”, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della società, anche attraverso la pubblicazione di inserti tematici e strumenti divulgativi dedicati.
2. Anche al di fuori degli ambiti di collaborazione di cui al comma 1, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, in particolare modo per assicurare la protezione delle risorse e dei servizi pubblici affidati alla gestione del GRUPPO FS ITALIANE, la sicurezza dei trasporti e la gestione delle emergenze derivanti da cause endogene ed esogene, le PARTI possono impegnarsi, attraverso intese formalizzate con appositi atti integrativi del presente protocollo, a realizzare ulteriori forme di collaborazione.

Articolo 2

(Modalità esecutive)

1. Per le attività di cui all'articolo 1, l'ARMA opererà con:
- a. il *Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro*, cui ciascuna Società del GRUPPO FS ITALIANE rivolgerà segnalazioni con eventuale richiesta di visita ispettiva;
 - b. il *Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica*, cui ciascuna Società del GRUPPO FS ITALIANE rivolgerà segnalazioni con eventuale richiesta di visita ispettiva afferenti a situazioni di abbandono o sversamento di rifiuti ovvero ad altre forme di inquinamento ambientale, anche emergenti durante i controlli effettuati in merito alla rispondenza dei materiali impiegati nei cantieri e con particolare attenzione a quelle fattispecie maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa (ad es. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti);
 - c. altri Reparti dell'Organizzazione territoriale, del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) o specializzati, previa individuazione concertata con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, cui ciascuna Società del GRUPPO FS ITALIANE rivolgerà segnalazioni con eventuale richiesta di visita ispettiva in relazione a specifiche evidenze o esigenze riferibili alle altre citate attività di cui al comma 1.
2. Per le attività di cui all'articolo 1, le Società del GRUPPO FS ITALIANE si impegnano a mettere a disposizione dell'ARMA dati e notizie utili al perseguimento delle finalità collaborative, anche attraverso l'accesso alle informazioni presenti:
- a. nel “*Sistema Informativo Affidamenti e Subaffidamenti GRUPPO FS*” (SIAS FS);
 - b. nel sistema informativo “*Certificazioni Antimafia*” (Ce.Ant.);

- c. negli ulteriori sistemi informativi ritenuti dalle parti utili per le attività di collaborazione oggetto del presente protocollo.
- 3. L'accesso alle informazioni e ai sistemi informativi di cui al comma 2:
 - a. avverrà individuando misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi presentati dal trattamento e idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l'accesso selettivo ai dati necessari per le finalità perseguite;
 - b. sarà consentito, previa abilitazione di un predeterminato numero di utenze per gli operatori dell'ARMA, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal Comando Generale.
 - 4. Le Società del GRUPPO FS ITALIANE, in relazione alle finalità collaborative di cui all'articolo 1, potranno inoltre segnalare eventi, situazioni o informazioni che ritengono possano risultare di interesse investigativo per i competenti Reparti dell'ARMA, ovvero rispetto alle quali ritiene sia opportuno attivare specifiche attività di analisi e approfondimento, fornendo le motivazioni e tutte le informazioni disponibili.
 - 5. Fermi restando i vincoli di segretezza e riservatezza stabiliti dalle norme in vigore, le PARTI definiscono in apposito tavolo tecnico i contenuti e le modalità di invio delle segnalazioni e, anche ai fini dell'adempimento delle funzioni attribuite alle Società del GRUPPO FS ITALIANE per la gestione di risorse e servizi pubblici nonché per gli adempimenti normativi di competenza (es. denunce alle competenti Autorità), le risultanze delle attività svolte. In via transitoria, si continuano a mantenere le modalità e i contenuti fino ad ora utilizzati per l'invio delle segnalazioni.
 - 6. Per assicurare la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse citati in premessa e la più efficace attuazione del presente Protocollo, FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A. e l'ARMA concordano l'allocazione a tempo pieno presso FERROVIE DELLO STATO ITALIANE di n. 3 (tre) unità appartenenti ai ruoli Ispettori e/o Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri, secondo i termini e le modalità indicate in apposito accordo attuativo.
 - 7. L'Arma si impegna a consegnare agli interessati, di cui saranno trattati i dati per consentire l'accesso ai sistemi informativi delle Società del GRUPPO FS ITALIANE, l'unità informativa manlevando le cit. Società da ogni responsabilità in merito, in particolare, con riferimento all'esonero espresso da ogni eventuale responsabilità connessa agli obblighi di informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR).

Articolo 3

(Attività didattiche e formative)

1. Allo scopo di consolidare le conoscenze e competenze del personale interessato alle attività oggetto del presente protocollo, il GRUPPO FS ITALIANE può promuovere e organizzare incontri, seminari e corsi, anche in modalità “*da remoto*”, a favore dei propri dipendenti, avvalendosi di qualificati appartenenti all'ARMA in qualità di docenti, previo interessamento del Comando Generale, per il tramite dei responsabili dell'intesa di cui all'articolo 4.
2. Gli eventuali oneri connessi allo svolgimento delle attività di docenza da parte di propri appartenenti nell'ambito dell'attività di formazione di cui al comma 1 sono anticipati dall'ARMA e rimborsati dal GRUPPO FS ITALIANE mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, quali somme dovute per il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività formative di cui al presente protocollo d'intesa.

Articolo 4

(Responsabili dell'intesa)

1. Responsabili del buon andamento e della valutazione complessiva dei rapporti di partenariato scaturenti in forza della presente intesa sono:
 - a. per l'ARMA, il Capo del II Reparto “Impiego delle forze” del Comando Generale;
 - b. per il GRUPPO FS ITALIANE, il *Chief Security Officer* di FERROVIE DELLO STATO S.p.A.,i quali potranno avvalersi della collaborazione di ulteriori referenti individuati dalle PARTI.

Articolo 5

(Trattamento dei dati personali)

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere gli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Società del GRUPPO FS ITALIANE e dall'Arma dei Carabinieri quali Titolari autonomi del trattamento, in conformità alla normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., D.Lgs. 51/2018).
2. Le Parti si impegnano:
 - a. alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte;

- b. ad applicare misure di sicurezza adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - c. ad informarsi reciprocamente e tempestivamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (*personal data breach*) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Protocollo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Ciascuna Parte, quale Titolare autonomo del trattamento, risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ad essa ascrivibile. L'obbligo di informativa verso gli interessati (dipendenti/terzi) viene assolto dall'ARMA e dalle Società del GRUPPO FS ITALIANE indicate nel presente Protocollo, mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Articolo 6

(Riservatezza)

1. Le PARTI si impegnano per sé inclusi i propri dipendenti, consulenti e fornitori, a mantenere riservati e a non divulgare a terzi a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente protocollo le informazioni relative a fatti, atti e programmi che vengano messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione del protocollo stesso. Tale obbligo di riservatezza dovrà essere osservato con un grado di cura e attenzione non inferiore a quello usato per la tutela delle proprie informazioni e documenti confidenziali. Il presente obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del Protocollo e successivamente, fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico

Articolo 7

(Attività di comunicazione)

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo d'intesa, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata per iscritto tra le PARTI.

2. In deroga al precedente paragrafo, ciascuna PARTE potrà, per quanto di competenza, liberamente svolgere, anche in assenza di preventivo consenso scritto dell'altra Parte, le attività di comunicazione, diffusione relative al presente Protocollo d'intesa esclusivamente:
 - a. all'interno delle rispettive organizzazioni delle PARTI;
 - b. a Istituzioni, Autorità, Forze Armate, Forze di Polizia.

Articolo 8

(Tutela dei diritti di proprietà intellettuale)

1. Le PARTI dichiarano di impegnarsi reciprocamente per la tutela dei diritti di immagine. L'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso delle PARTI.
2. Le informazioni, la documentazione, il software ed i relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di ciascuna Parte preesistenti alla sottoscrizione del presente Protocollo e/o comunque sviluppati/acquisiti da ciascuna Parte, indipendentemente dall'oggetto del presente Protocollo, restano di proprietà di detta Parte.
3. Le PARTI stabiliscono che nessun elemento del presente Protocollo può interpretarsi come trasferimento, concessione e/o conferimento, da ciascuna Parte in favore di una o entrambe le altre, di alcun diritto di proprietà industriale e/o intellettuale anche sulle proprie informazioni confidenziali, tramite licenza o in qualsivoglia altro modo, espressamente, implicitamente o altrimenti, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti su brevetti, marchi, diritti d'autore, scoperte, idee, invenzioni o miglioramenti, concepiti o acquisiti dalla Parte titolare dei medesimi prima o dopo la sottoscrizione del protocollo ed inerente alle attività oggetto dello stesso.

Articolo 9

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni e le notifiche richieste in relazione al presente Protocollo d'Intesa saranno effettuate per iscritto e verranno considerate validamente effettuate tra i Responsabili dell'intesa o tra gli ulteriori referenti individuati dalle PARTI, se consegnate personalmente, previa attestazione di ricevimento, o inviate a mezzo posta raccomandata a/r, *pec* o e-mail con conferma di lettura ai seguenti indirizzi:
 - a. per L'ARMA: il Capo Ufficio Stampa;
 - b. per GRUPPO FS ITALIANE: Struttura *Group Integrated Security* (security@pec.fsitaliane.it);
2. Le comunicazioni si intendono ricevute dal destinatario:

- a. nel momento in cui il mittente riceva copia delle comunicazioni di “accettazione” e “consegna”, in caso di invio a mezzo posta elettronica certificata;
- b. nel momento della conferma di lettura in caso di invio a mezzo *e-mail*;
- c. entro il giorno indicato sulla ricevuta postale firmata, in caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 10

(Durata, integrazioni/modifiche, recesso e disposizioni finali)

1. Il presente Protocollo d'intesa, sottoscritto con firma digitale, è regolato dalla legge italiana ed ha una durata di 60 mesi decorrenti dal 18 maggio 2025.
2. In tale periodo, le PARTI s'impegnano a tenere riunioni periodiche - con cadenza almeno annuale - procedendo, tramite i Responsabili dell'intesa di cui all'art. 4, alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi da conseguire nell'anno successivo. Nell'ambito di tali incontri potranno essere valutate integrazioni e modifiche al presente protocollo, anche prima della scadenza dello stesso, da formalizzare con atto integrativo, per tener conto di aspetti nuovi che possono emergere nel corso della collaborazione (ad esempio estensione del perimetro delle Società del GRUPPO FS ITALIANE per l'invio di segnalazioni) e dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità di collaborazione stessa.
3. Entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le PARTI:
 - a. indicano la prima riunione;
 - b. condividono i nominativi dei propri referenti territoriali.
4. Le PARTI si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del protocollo, un confronto per la rinegoziazione volta a valutare la possibilità di sottoscrivere un nuovo protocollo che regoli la collaborazione istituzionale.
5. Ciascuna PARTE potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata. Se non diversamente concordato per iscritto e in buona fede tra le PARTI, dal giorno della comunicazione del recesso, ciascuna iniziativa intrapresa dalle PARTI nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e le attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque secondo le modalità che le PARTI definiranno in buona fede.

6. Le PARTI si impegnano a risolvere bonariamente ogni eventuale controversia relativa o connessa al presente Protocollo d'intesa. In caso di mancato accordo, le PARTI convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
7. Quanto stabilito nel presente Protocollo integra e/o sostituisce quanto eventualmente stabilito dalle Parti in precedenti accordi.
8. In caso di conflitto tra le disposizioni previste nei precedenti accordi e quelle di cui al presente Protocollo, prevalgono queste ultime.

Articolo 11

(Sicurezza informatica)

1. In merito ai sistemi informatici coinvolti, le PARTI si impegnano a garantire, ciascuna per la propria parte di eventuale competenza, che le attività oggetto del presente protocollo non pregiudichino l'integrità, la sicurezza, la riservatezza e la disponibilità dei servizi e sistemi. A tal fine, le PARTI, sulle risorse IT messe vicendevolmente a disposizione, adottano misure di sicurezza adeguate sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello organizzativo, nel rispetto degli obblighi normativi vigenti in materia di sicurezza delle informazioni e della continuità operativa.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Salvatore Luongo)



SALVATORE LUONGO
ARMA DEI
CARABINIERI
10.10.2025 17:40:42
UTC

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
E DIRETTORE GENERALE DI FERROVIE DELLO
STATO ITALIANE S.P.A.

(Ing. Stefano Antonio Donnarumma)



STEFANO ANTONIO
DONNARUMMA
Ferrovie dello Stato Italiane SPA
Amministratore Delegato e
Direttore Generale
13.10.2025 12:03:35 GMT+01:00

Informativa sul trattamento dei dati personali
resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
“Accesso ai Sistemi Informativi di Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in virtù del
Protocollo d’Intesa tra Arma dei Carabinieri e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.”

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., anche in nome e per conto di altre Società del Gruppo indicate nel Protocollo d’Intesa sottoscritto in data __/__/2025 con l’Arma dei Carabinieri e relative eventuali s.m.i., avente ad oggetto la collaborazione fra le Parti al fine di garantire una più ampia attività di:

- verifica del rispetto della normativa in materia di collocamento di manodopera, previdenza e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- prevenzione e contrasto:
 - (i) delle violazioni in danno dell’ambiente, anche collegate ad infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività di esecuzione delle opere;
 - (ii) dei reati di corruzione previsti nel Codice Penale e nel Codice Civile nonché del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione perseguiti anche attraverso l’implementazione di procedure e sistemi di controllo interni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Codice Etico, il Modello Organizzativo e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., il Framework Anti-Corruption, standard e best practice nazionali e internazionali;
 - (iii) del fenomeno delle infiltrazioni criminali;
- prevenzione generale dei rischi di eventi o azioni che possono compromettere l’incolumità delle persone, l’integrità delle infrastrutture e la reputazione societaria;
- presidio della legalità e una sempre più efficace corrispondenza alle indicazioni attuative richieste dalle competenti Autorità;

La informa che tratta i Suoi dati personali per l’attivazione delle utenze per l’accesso ai sistemi Informativi di Società del Gruppo FS sulla base di quanto previsto dal citato Protocollo d’Intesa, anche in nome e per conto delle Società del Gruppo sopra citate.



I. Titolare del Trattamento e DPO

In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti

I Titolari del trattamento, rappresentati dai rispettivi Amministratori Delegati delle Società del Gruppo indicate, nonché i Data Protection Officer sono contattabili presso le sedi/indirizzi mail presenti sui rispettivi siti istituzionali (www.fsitaliane.it > Siti del gruppo).



II. Tipologie di dati personali

In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati trattiamo

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:

Dati personali acquisiti direttamente dall'interessato per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza:

- **Comuni:** dati anagrafici (nome e cognome); dati di contatto (reparto Arma di appartenenza, e-mail istituzionale personale, contatti telefonici).

Dati acquisiti in modo automatico durante la navigazione tramite accesso ai sistemi informativi: a titolo esemplificativo l'indirizzo IP, il tipo di browser utilizzato, l'ISP, il sistema operativo, log di accesso *log on e log off*.

I citati dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative.



III. Finalità del Trattamento

In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento effettuato sui suoi dati

I dati che si richiede di fornire sono trattati per le seguenti finalità:

- a) consentire all'interessato l'accesso ai Sistemi informativi delle Società del Gruppo FS mediante l'attribuzione di credenziali di autenticazione strettamente personali, sulla base di quanto previsto nel Protocollo d'Intesa citato, al fine di attuare una più stretta collaborazione nell'attività di monitoraggio e vigilanza della fase esecutiva di opere pubbliche, anche attraverso l'accesso alle informazioni contenute nei sistemi informatici societari (il trattamento è legittimato dalla base giuridica di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento UE 2016/679);
- b) monitorare il corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali, istituite per la gestione dei dati raccolti in funzione delle attività di competenza, attraverso il controllo degli accessi da parte dei soggetti autorizzati, a tutela della sicurezza dei dati, nonché per le finalità di tutela della sicurezza aziendale in generale (il trattamento è legittimato dalla base giuridica di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento UE 2016/679).

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra ha natura obbligatoria per l'esecuzione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa cit. ed il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità per le Società del Gruppo FS sopra indicate di consentirle l'accesso ai Sistemi informativi indicati.



IV. I soggetti destinatari dei dati

In questa sezione le indichiamo chi tratta i suoi dati e a chi sono comunicati

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti sono trattati dai seguenti soggetti:

- **Ambito riconducibile alle Società del Gruppo FS Titolari indicate:**

- Persone autorizzate al trattamento: i dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno delle Società del Gruppo FS Titolari, ne abbiano necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti, sono opportunamente istruiti ed incaricati al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi.
- Società del Gruppo FS Italiane le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi, ad eventuali consulenti, nei limiti in cui ciò sia funzionale al perseguimento delle finalità sub III.
- I suoi dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalle Società del Gruppo FS Titolari o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto delle Società Titolari, e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno mai diffusi.

• **Ambito non riconducibile alle Società del Gruppo FS Titolari indicate:**

I dati personali possono essere trasmessi, in base a norme di legge o di regolamento, a Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie che agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento.



V. Conservazione dei dati

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserviamo i suoi dati

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi a decorrere dalla data di disattivazione dell'utenza.



VI. Diritti degli Interessati

In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo

Il Regolamento (UE) 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti, in particolare, in relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto di chiedere ai rispettivi Titolari del Trattamento i seguenti diritti:

- **L'accesso:** può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che La riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa (art. 15);
- **La rettifica:** può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito, qualora inesatti o incompleti (art. 16);
- **La cancellazione:** può chiedere che i Suoi dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle suddette finalità, in caso di revoca del consenso o Sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero sussista un obbligo legale di cancellazione (art. 17);
- **La limitazione:** può chiedere che il trattamento dei suoi dati personali sia limitato nel caso in cui ne contesti l'esattezza per il tempo necessario a verificarla, nel caso di trattamento illecito per il quale si oppone alla cancellazione dei suoi dati personali, nel caso in cui i suoi dati personali siano necessari

per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, ed infine nel caso di opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito alla eventuale prevalenza dei motivi legittimi delle Società Titolari rispetto ai suoi (art.18);

- **La portabilità:** può chiedere di ricevere i Suoi dati, o di farli trasmettere ad altro Titolare dallo stesso indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (art. 20);
- **L'opposizione:** può opporsi in qualunque momento al trattamento dei Suoi dati, salvo che vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l'esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria della Società (art. 21);

In qualsiasi momento, può chiedere di esercitare i suoi **diritti** alle Società del Gruppo FS Titolari del trattamento (come indicate nel Protocollo d'Intesa citato), rivolgendosi ai dati di contatto presenti sui rispettivi siti istituzionali.

Inoltre, la informiamo che ha diritto di proporre reclamo, qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il **Garante per la Protezione dei Dati Personali**.